



Repertorio N° 40.483

fascicolo n° 11.809

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci (2010) il giorno cinque (5) del mese di luglio, in Firenze, Via Masaccio 17, piano primo alle ore dieci (10) e minuti quaranta (40).

Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, , é comparso il Signor:

Avv. **MAURIZIO FRITTELLI**, nato a Galatone il 23 gennaio 1958, libero professionista, domiciliato per la carica presso la sede sociale non in proprio, ma quale Presidente e legale rappresentante di **"CENTRO DI RICERCA, PRODUZIONE E DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE"** sedente in Firenze, Via Pisana 77 – Villa Strozzi, cod. fisc. 02115270486.

Detto Comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che sarà per assumere l'assemblea straordinaria della predetta associazione, convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

"Approvazione delle modifiche dello Statuto di Tempo Reale in forza del venir meno dei soci Fondiaria-Sai e Rai-Radiotelevisione Italiana e delle relative semplificazioni da apportare."

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unanime degli intervenuti il Comparente, il quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Segretario dell'assemblea, constata e fa constatare:

1. che sono presenti i seguenti associati:

Esso Comparente nei nomi della Regione Toscana,

REG. ALL'AG. ENTRATE
Uff. Firenze 2 il 15-07-2010
n° 115830
Esatti euro 213,00
di cui euro 168,00
per Imposta di Registro





- a) Stefano Guidi, in rappresentanza del Comune di Firenze (delegato dai suoi tre rappresentanti con deleghe agli atti sociali),
- b) Ass. Tiziano Lepri, in rappresentanza della Provincia di Firenze (delegato da due rappresentanti per delega agli atti sociali), è altresì presente per la Provincia di Firenze il Signor Fabio Fassone,
- c) prof. Betty Olivero,
- d) prof. Talia Becker Berio,
- e) Francesco Giomi,

Sono inoltre presenti per delega agli atti sociali, rappresentati dall'Avv. Maurizio Frittelli i Soci Piero Lomazzi e Francesco Agnello.

Sono pertanto presenti, in proprio o per delega, otto soci su otto.

2. che del Consiglio Direttivo sono presenti i Signori:

- Esso componente, Presidente ed i Consiglieri: Talia Becker Berio, Fabio Fassone e Stefano Guidi, assenti giustificati i consiglieri Giuseppe Mazzioli, Carlo Bastiani e Margherita Mazzelli.

3. che del Collegio dei revisori sono presenti i Signori:

Silvano Canocchi e Federico Bacci (revisori) assente giustificato il Presidente rag. Giovanni Chimirri.

4. che l'Assemblea è stata convocata con avviso in data 14 giugno 2010 agli atti dell'Associazione

Pertanto, essendo presenti in proprio e/o per delega tutti i soci, risultando la presente assemblea ritualmente convocata e nessuno opponendosi alla discussione, in quanto tutti i presenti si riconoscono sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea Straordinaria ed idonea a deliberare sull'antiportato ordine del giorno.





Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea il punto all'Ordine del Giorno.

In particolare il Presidente espone le ragioni operative e gestionali che hanno indotto l'organo amministratore a riformulare il testo delle norme statutarie, fermi restando gli elementi essenziali che caratterizzano l'associazione allo scopo di semplificare i meccanismi istituzionali in virtù del fatto che recentemente i due soci Fondiaria-Sai e Rai-Radiotelevisione Italiana sono usciti dalla Compagine sociale del Centro.

Passa quindi a dare conto ai presenti del testo di statuto elaborato, illustrandone i vari profili e rispondendo a quesiti posti dai presenti.

Prende la parola l'assessore Tiziano Lepri il quale preannuncia l'astensione sul nuovo statuto dell'Ente che egli rappresenta.

Alla domanda del socio Becker Berio se tale astensione debba intendersi come un segnale di disinteresse e disimpegno dell'Ente, l'assessore Lepri dichiara che l'odierna astensione è di natura tecnica dovuta al fatto che, per motivi organizzativi dell'Ente che egli rappresenta in questa sede, non si è potuta deliberare formalmente l'approvazione del nuovo statuto; l'assessore Lepri esprime tuttavia, a norme della Provincia di Firenze, da un lato la volontà dell'Ente di sostenere il Centro e di proseguire pertanto nel rapporto associativo, dall'altro l'assenza di pregiudiziali negative in ordine allo statuto ribadendosi che la motivazione tecnica dell'astensione.

Dopo ampia discussione e nessuno domandando la parola il presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea approva il nuovo testo di statuto come presentato dall'Organo Amministratore e testé illustrato”.





Il Presidente dà atto della circostanza che, per approvare la proposta di delibera, è necessaria la maggioranza assoluta, ossia cinque voti.

Si vota per alzata di mano:

Contrari: nessuno

Astenuti: Provincia di Firenze,

Favorevoli: Regione Toscana, Comune di Firenze, prof. Olivero, Prof. Becker Berio, Giomi, Lomazzi, Agnello.

Il Presidente proclama pertanto la proposta

APPROVATA

a maggioranza di sette voti favorevoli su otto votanti.

Il Presidente produce a me Notaio il nuovo testo dello statuto, io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A" detto statuto – firmato da me Notaio e dal Comparsante – omessane la lettura per espressa dispensa del Comparsante, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea.

Più null'altro essendo da deliberare e più nessuno domandando la parola il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore undici (11) e minuti dieci (10)

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su due (2) fogli per quattro (4) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparsante che, interpellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore undici (11) e minuti dieci (10).

MAURIZIO FRITTELLI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "A" AL FASC. N° 11.809

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCA, PRODUZIONE E DI-





DATTICA MUSICALE “TEMPO REALE” DI FIRENZE

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE. E' costituita in Firenze, l'associazione senza scopo di lucro denominata: “**CENTRO DI RICERCA, PRODUZIONE E DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE**” con sede in Firenze, via Pisana n.c. 77 Villa Strozzi.

All'Associazione aderiscono la Regione Toscana, il Comune di Firenze e la Provincia di Firenze.

Ad essa possono inoltre aderire altri soggetti pubblici e privati.

Art. 2 – SCOPI. L'Associazione ha per scopo la realizzazione di un centro di attività di ricerca, produzione, didattica musicale, promozione della cultura musicale, organizzazione di corsi di formazione e specializzazione musicale, nell'ambito di finalità di utilità sociale.

Per raggiungere i fini sopra determinati l'Associazione promuove contatti con altri centri di cultura attiva, musicale e non musicale in Italia e all'estero; può, inoltre, gestire ed avvalersi delle attrezzature esistenti messe a sua disposizione dal Comune di Firenze e da ogni altro soggetto pubblico o privato interessato alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione avrà durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

L'Associazione pur non avendo fini di lucro potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi. L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3 – SOCI. Fanno parte dell'Associazione i soci fondatori e i soci effettivi.





Sono soci fondatori i promotori dell'atto costitutivo.

Sono soci effettivi dell'Associazione gli Enti di cui al secondo comma dell'Art. 1, nonché gli altri soggetti di cui al terzo comma dell'Art. 1, ammessi su domanda previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci sono tenuti al versamento di quote annuali di associazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; per gli enti soci dotati di personalità giuridica gli importi relativi saranno deliberati dai loro rispettivi organi istituzionali competenti.

La qualifica di socio si perde per dimissione motivata e presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno finanziario; ovvero su deliberazione dell'assemblea:

- a) per mancato versamento delle relative quote associative;
- b) per gravi motivi e inadempienze rispetto alle norme dello statuto o dei regolamenti;
- c) per altri gravi motivi che l'assemblea avrà la facoltà di individuare.

Al socio decaduto non compete alcun diritto relativo alla sua passata partecipazione all'associazione.

I soggetti pubblici e privati non soci che versano all'Associazione una somma non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo sono iscritti in apposito albo dei sostenitori dell'Associazione.

I sostenitori fruiscono gratuitamente delle attività dell'Associazione.

Art. 4 – PATRIMONIO. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle





Sono soci fondatori i promotori dell'atto costitutivo.

Sono soci effettivi dell'Associazione gli Enti di cui al secondo comma dell'Art. 1, nonché gli altri soggetti di cui al terzo comma dell'Art. 1, ammessi su domanda previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci sono tenuti al versamento di quote annuali di associazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; per gli enti soci dotati di personalità giuridica gli importi relativi saranno deliberati dai loro rispettivi organi istituzionali competenti.

La qualifica di socio si perde per dimissione motivata e presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno finanziario; ovvero su deliberazione dell'assemblea:

- a) per mancato versamento delle relative quote associative;
- b) per gravi motivi e inadempienze rispetto alle norme dello statuto o dei regolamenti;
- c) per altri gravi motivi che l'assemblea avrà la facoltà di individuare.

Al socio decaduto non compete alcun diritto relativo alla sua passata partecipazione all'associazione.

I soggetti pubblici e privati non soci che versano all'Associazione una somma non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo sono iscritti in apposito albo dei sostenitori dell'Associazione.

I sostenitori fruiscono gratuitamente delle attività dell'Associazione.

Art. 4 – PATRIMONIO. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle





quote associative dei soci fondatori e dei soci effettivi; dalle erogazioni dei sostenitori; da eventuali contributi, donazioni, lasciti, eredità e da quant altro pervenga all'Associazione per atto di liberalità di terzi al fine di incrementare l'attività.

Il patrimonio dell'Associazione costituisce il "fondo comune" ed è indivisibile tra i soci.

Il patrimonio è impiegato per le finalità sociali e a copertura delle relative spese.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno impiegati per potenziare le attività dell'Associazione o saranno investiti per acquistare beni strumentali per l'incremento della ricerca e delle attività dell'Associazione.

L'esercizio, che ha durata annuale, inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Art. 5 – ORGANI. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori ovvero, in presenza dei presupposti indicati al successivo Art. 10, il Sindaco Revisore.

Art. 6 – ASSEMBLEA. L'assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e effettivi.

La Regione Toscana, il Comune di Firenze e la Provincia di Firenze sono rappresentati in assemblea, ciascuno con un voto, da un membro che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Compete all'Assemblea dei soci:

- a) nominare il Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'Art. 7 e revocare





previa motivazione uno o più membri del Consiglio, con esclusione dei rappresentanti del Comune di Firenze, della Regione Toscana e della Provincia di Firenze, anche prima della scadenza naturale di quattro anni;

b) determinare gli indirizzi generali e approvare le direttive relative ai programmi di attività;

c) approvare annualmente, e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) eventualmente nominare il Collegio dei Sindaci Revisori, ovvero il Sindaco Revisore, secondo le modalità di cui all'Art. 10);

e) approvare le modifiche del presente statuto con la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto e la maggioranza favorevole dei presenti;

f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante l'invio di lettera raccomandata o via fax o posta elettronica ai soci componenti almeno quindici giorni prima della data fissata.

Può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci, con le stesse modalità.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano presenti la metà degli aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione; fatto salvo quanto disposto dalle lettere e) e f).

I soci possono farsi rappresentare da altro associato purché munito di delega scritta, fatta eccezione per i soci enti pubblici.

Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni. Esso è composto da un numero





minimo di tre (3) membri nominati uno per ciascuno dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e Dalla Provincia di Firenze, fino ad un massimo di cinque (5), di cui due (2) eletti dall'Assemblea.

L'assemblea ha facoltà di convocare il nuovo Consiglio Direttivo appena nominato attraverso espressa menzione nello stesso verbale di nomina.

Al Consiglio Direttivo compete:

- a) eleggere il Presidente fra i membri designati dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e dalla Provincia di Firenze;
- b) nominare il Direttore;
- c) approvare i programmi di attività predisposti dal Direttore;
- d) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- e) approvare i regolamenti interni e la pianta organica del personale nonché ogni altro provvedimento concernente il personale;
- f) deliberare le spese dell'Associazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- g) stabilire le quote di cui al 4° e al 7° comma dell'Art. 3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

E', inoltre, convocato su richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

Le delibere sono assunte a maggioranza; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive è considerato dimissionario e può essere sostituito con le modalità su indicate al primo comma.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Segretario anche non socio.

Art. 8 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di cui promuove i programmi e le attività.





Convoca e presiede le sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina ed attua le decisioni del Consiglio stesso e provvede agli atti relativi agli affari e agli interessi dell'Associazione.

Esercita e svolge le altre funzioni a lui attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Designa tra i componenti del Consiglio Direttivo un Vice-Presidente che svolge le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento.

Ha, inoltre, la facoltà di delegare le proprie funzioni al Vice-Presidente salvi i limiti di legge.

Art. 9 – DIRETTORE. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo anche fuori dal suo seno, sulla base dei requisiti di elevata competenza e professionalità di carattere artistico e scientifico con capacità anche gestionale.

Il Direttore propone al Consiglio Direttivo i programmi di attività di cui cura e sovrintende lo svolgimento.

Art. 10 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI OVVERO IL SINDACO REVISORE. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri nominati uno per ciascuno, dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e dalla Provincia di Firenze.

Nel caso di mancata indicazione da parte di uno o più dei tre enti, l'assemblea può procedere alla nomina dei membri mancanti. I tre enti soci potranno decidere, in alternativa, di nominare di comune accordo, un solo Sindaco Revisore. Nel caso in cui i tre enti soci non procedano alla nomina dei loro rappresentanti, ovvero non dichiarino -indicandolo di concerto- di preferire la presenza di un solo Sindaco Revisore, l'Assemblea potrà decidere essa stessa di nominare un solo Sindaco Revisore.

Al Collegio dei Sindaci Revisori, ovvero al Sindaco Revisore, compete:





- 1) il riscontro della gestione finanziaria e l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili;
- 2) di esprimere il proprio parere con relazione sottoscritta sul conto consuntivo di ogni esercizio finanziario dell'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica quattro anni. Detta durata viene convenuta anche nel caso di nomina di un solo Sindaco Revisore. Il Collegio dei Sindaci Revisori nomina nel suo seno il Presidente, che convoca e presiede la seduta.

Art. 11 – SCIoglimento. In caso di scioglimento dell'Associazione la nomina del liquidatore, ove non vi provveda l'assemblea, è effettuata dalla Regione Toscana sentito il Comune di Firenze e la Provincia di Firenze.

Il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, l. 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge anche regionale.

Art. 12 – NORME DI RINVIO. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di persone giuridiche private.

MAURIZIO FRITTELLI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

Copia conforme all' originale archiviato tra i miei atti rilasciata dal sottoscritto dott. Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.

Si compone di undici fogli

Firenze 28 LUGLIO 2010

